

(N. 1805)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALOMONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1956

Proroga degli sfratti nei Comuni alluvionati in Calabria.

ONOREVOLI SENATORI. — In seguito alle disastrose alluvioni dell'autunno del 1953 in Calabria, furono emanati provvedimenti di contingenza con la legge 27 dicembre 1953, n. 938.

L'articolo 31 disponeva la proroga degli sfratti nei Comuni danneggiati, con la seguente norma:

« In deroga a tutte le disposizioni di legge generali è in facoltà del giudice competente di concedere più proroghe di tutti gli sfratti sino al massimo di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, nei casi in cui, per effetto della alluvione, la penuria della disponibilità degli alloggi si è aggravata e quante volte il caso abbia attinenza con le conseguenze della

speciale situazione venutasi a creare a causa della alluvione medesima, tranne i casi di sfratti per morosità e tranne per coloro che possono essere sistemati a cura dell'Autorità comunale in altri alloggi ».

Col 31 dicembre 1956, la proroga cesserà di avere vigore, mentre tuttora persiste la penuria degli alloggi a causa delle alluvioni.

Pertanto, al fine di evitare il grave disagio per numerose famiglie, si appalesa necessario ed urgente dare ulteriore validità alla norma dell'articolo 31 della menzionata legge, almeno per altri due anni, e cioè fino al 31 dicembre 1958.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La disposizione dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, è prorogata al 31 dicembre 1958.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.